

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO CIRAULO

Seduta del 30/03/2020

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento rimborsabile in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 31/05/2012 ed estinto anticipatamente in corrispondenza della rata n. 48, la ricorrente, dopo avere inutilmente proposto reclamo, si rivolge all'Arbitro per ottenere il rimborso ex art. 125-sexies TUB della quota non maturata delle commissioni rete distributiva, per un importo pari ad € 544,74, oltre spese di assistenza difensiva, non quantificate.

Costituitosi, l'intermediario precisa di avere già riconosciuto alla ricorrente, in sede di estinzione del prestito, gli oneri contrattuali non maturati, nel rispetto delle chiare e trasparenti previsioni contrattuali, riconosciute come valide anche dal Collegio di coordinamento.

Ritenuta, inoltre, la non rimborsabilità dei costi di natura *up front*, stante l'inapplicabilità al caso di specie dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia Europea nella nota sentenza *Lexitor*, conclude chiedendo che il Collegio voglia respingere il ricorso, in quanto infondato.

Le parti hanno depositato memorie di replica e controrepliche, in data 31/01/2020 e 13/02/2020, insistendo nelle rispettive argomentazioni e richieste.

### DIRITTO



La controversia in esame concerne la mancata restituzione, da parte dell'intermediario resistente, della quota non maturata degli oneri corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 125-sexies TUB il consumatore ha diritto, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. È altrettanto noto che, nel dare attuazione a tale norma, quest'Arbitro ha costantemente applicato, nel corso degli anni, il principio secondo cui andrebbero restituiti, conformemente ad un criterio proporzionale (c.d. *pro rata temporis*), i soli costi soggetti a maturazione nel corso dello svolgimento del rapporto negoziale (c.d. *recurring*), ma non anche quelli imputabili alla fase delle trattative e della formazione del contratto (c.d. *up front*), considerati non ripetibili (Coll. coord., dec. n. 6167/14, n. 10003/17, n. 10035/16). Per consolidato orientamento, inoltre, sono sempre stati ritenuti rimborsabili dall'intermediario finanziatore, per la parte non maturata, anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta (art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-*quater*, d.l. n. 179/2012; Coll. coord., dec. n. 6167/2014).

Di recente, tuttavia, la Corte di Giustizia Europea, chiamata a pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori, ha stabilito che detta norma - sostanzialmente corrispondente all'art. 125-sexies TUB - debba essere interpretata nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi a carico del consumatore, compresi, pertanto, anche quelli non dipendenti dalla durata del rapporto (CGUE, 11 settembre 2019, causa C-383/18, *Lexitor*).

Sulla scorta di tale pronuncia - ritenuta applicabile anche alle controversie ancora pendenti, in ragione dell'efficacia retroattiva unanimemente riconosciuta alle sentenze interpretative della CGUE (Cass., n. 5381/17; Cass., n. 2468/16) - il Collegio di Coordinamento ha da ultimo stabilito, con decisione n. 26525/19 (alle cui ampie motivazioni integralmente si rimanda), che l'art. 125-sexies cit., integrando l'esatta e completa attuazione dell'art. 16 dir. 2008/48/CE, vada applicato includendo nel diritto del consumatore alla riduzione del costo integrale del credito anche i costi *up front*, al di là di ogni differenza, nominalistica o sostanziale, con gli altri oneri previsti in contratto.

Quanto alle concrete modalità di restituzione dei costi istantanei, inoltre, il Collegio di coordinamento ha ammesso l'applicabilità di un criterio di calcolo diverso da quello utilizzato con riferimento agli oneri continuativi (purché rispondente in ogni caso ad un principio di proporzionalità), ritenendo di poterlo individuare, sia pure con indicazione non vincolante, nello stesso criterio adottato dalle parti contraenti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito. Ferma restando la rimborsabilità dei costi *recurring* secondo il tradizionale criterio *pro rata temporis*, pertanto, la restituzione dei costi istantanei potrebbe avvenire (anche, ma non necessariamente) secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale) utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del prestito.

In base a tali premesse, cui questo Collegio ritiene di poter prestare adesione, può essere deciso il caso in esame, tenendo presente che la richiesta della ricorrente è limitata alla restituzione *pro quota* delle sole *Commissioni rete distributiva*.

Orbene, con riferimento a tale voce di costo, va rilevato che il regolamento contrattuale contiene una dettagliata descrizione delle eterogenee attività dalla stessa remunerate, indicando altresì, attraverso un rinvio all'allegato *Piano annuale di rimborso*, la quota massima retrocedibile (60% dell'importo complessivo) in caso di estinzione anticipata del



prestito. In ordine alla legittimità di siffatte previsioni, può essere pertanto richiamato il consolidato orientamento di quest'Arbitro, secondo il quale *“laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale”* (Coll. coord., dec. n. 10003/16).

Ravvisandosi, nella fattispecie, le condizioni sopra indicate, può affermarsi che parte istante abbia diritto alla restituzione della quota *recurring* delle *Commissioni rete distributiva* nella specifica misura prevista dal *Piano annuale di rimborso*, per come sottoscritto dalla stessa ricorrente (v. copia in atti).

Considerato che l'intermediario ha già restituito alla propria cliente quanto previsto dal suddetto documento in corrispondenza della rata n. 49 (€ 355,26, come risulta da conteggio estintivo in atti), senza che si sia stata formulata espressa domanda di retrocessione della differenza (invero esigua) con quanto previsto in relazione alla rata di effettiva estinzione del prestito (la n. 48), resta da rimborsare alla ricorrente la sola quota non maturata della componente *up front* della voce commissionale in esame (pari al 40% dell'importo complessivo), quantificabile, secondo il summenzionato criterio della curva degli interessi, in € 236,82.

Il ricorso può essere accolto, pertanto, nei soli limiti sopra specificati, dovendosi respingere l'ulteriore richiesta di rifusione delle spese di assistenza difensiva, in ragione della facoltatività delle stesse e della natura seriale della controversia.

Solo per completezza si precisa, infine, che la domanda di restituzione di n. 3 quote insolute (formulata in sede di reclamo, ma non espressamente riproposta anche in ricorso) andrebbe comunque rigettata, non essendo supportata da evidenze documentali – ad es., buste paga - atte a comprovare l'erroneo addebito delle somme in contestazione.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 236,82.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI